

DECISIONE (UE) 2016/298 DEL CONSIGLIO**del 29 febbraio 2016****relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'allegato III dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la decisione n. 5/2004 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi, Kenia, dal 19 al 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI») e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), e, a tal fine, ha delegato al comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell'adozione delle decisioni necessarie.
- (2) Nella decisione n. 4/2014 ⁽³⁾ il comitato degli ambasciatori ACP-UE ricorda che la chiusura del CSI deve rispettare le competenze delle autorità di supervisione del CSI che figurano nell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e le modalità dettagliate stabilite dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella dichiarazione comune.
- (3) L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il comitato degli ambasciatori è tenuto a controllare la strategia generale del CSI e a sorvegliare l'operato del consiglio di amministrazione.
- (4) L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il consiglio di amministrazione del CSI «stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento».
- (5) La richiesta rivolta dal consiglio di amministrazione del CSI al comitato degli ambasciatori ACP-UE con lettera del 19 ottobre 2015 spiega che, nell'ambito della chiusura del CSI, il consiglio di amministrazione del CSI desidera derogare all'articolo 27, paragrafi 1 e 5, della decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 23 ottobre 2014 relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) («regolamento finanziario del CSI») e chiede l'approvazione preventiva delle autorità di supervisione.

⁽¹⁾ Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52.

⁽³⁾ Decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 23 ottobre 2014 relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61).

